



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 17/09/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 27/3/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 3/5/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.335,60, a titolo di commissioni accessorie;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

In sede di riscontro al reclamo ha respinto le richieste del cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-*sexies* TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "*self-executing*", ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);
- che alcun costo era stato addebitato a carico del ricorrente a titolo di premio assicurativo e "*commissioni finanziarie*"; pertanto, tali voci di costo non possono essere considerate oggetto di rimborso in sede di estinzione anticipata del finanziamento;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che le “*commissioni accessorie*” rappresentano un esborso non riconducibile alla durata del finanziamento, ma un compenso interamente e immediatamente maturato all’atto del perfezionamento del contratto e, pertanto, le stesse non sono suscettibili di rimborso;
- la non rimborsabilità, altresì, delle “*spese fisse*”, in quanto le stesse si riferiscono alla fase istruttoria del prestito.

Sono pervenute ad istruttoria già approvata le controdeduzioni dell’intermediario, che si è provveduto a trasmettere al ricorrente e che sono consultabili dal fascicolo in ABEF (prot. n. 486650/20).

Nelle controdeduzioni presentate tardivamente, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell’art. 16 della Direttiva e l’art. 125 sexies del t.u.b. collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; inoltre, che la sentenza della CGUE non è invocabile nel caso di specie, in quanto interpreta una Direttiva che non è destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere up-front, come specificato nel contratto, nel modulo SECCI; richiama a supporto alcune pronunce dei Collegi ABF e sottolinea che si tratta di somme corrisposte a terzi (come da fattura che allega) ai quali si è rivolto il consumatore per l’offerta del servizio finanziario e che, in quanto tali, non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale della mutuante;
- la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali, riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto;
- l’infondatezza della pretesa relativa alle spese legali.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB", che viene ritenuta dal Collegio "priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno.

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudice in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi *up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene doversi riconoscere natura *up front* alle commissioni accessorie previste nel contratto di finanziamento, trattandosi di remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse quindi vanno restituite in proporzione agli interessi nella misura risultante dalla tabella che segue.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	7,685%
-----	---	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,69%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
Commissioni accessorie (up front)		€ 2.226,00	€ 1.335,60	€ 883,52		€ 883,52
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 883,52
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 883,52, oltre interessi dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 883,52, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS